



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CARDUCCI, 1
07024 LA MADDALENA (OT)
Codice Fiscale: 91040290909 Codice Meccanografico: SSIC833008
ssic833008@istruzione.it
ssic833008@pec.istruzione.it
www.ic-lamaddalena.gov.it

tel. 0789.737398 fax 0789.730265

Circolare n. **23** prot. n. **4282/U**

La Maddalena, li 20 settembre 2019

Ai docenti
Al personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
Loro Sedi
Sito

OGGETTO: SI RICHIAMANO ALL'ATTENZIONE DELLE PERSONE IN INDIRIZZO, LE SEGUENTI NORME ED INDICAZIONI SUL RISPETTO DELLA PRIVACY:

<https://protezionedatipersonali.it/codice-protezione-dati-personali;>

www.garanteprivacy.it,

Che cos'è

E' importante comprendere, innanzitutto, che la tutela della privacy equivale al rispetto dell'identità, della dignità e della sfera più intima della persona.

Il rispetto reciproco è uno dei pilastri sui quali una società dei valori si fonda ed è essenziale che l'individuo ne apprenda i principi fin dall'infanzia.

La scuola, che ha per altro la precisa funzione di preparare le nuove generazioni al futuro, pare la sede migliore per intraprendere questo percorso.

E' fondamentale, quindi, che la scuola tratti correttamente tutte le informazioni degli studenti e delle loro famiglie e riesca, inoltre, a trasmettere ai ragazzi la consapevolezza del diritto alla riservatezza propria ed altrui.

La disciplina della privacy nelle scuole ha come fonte il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che di volta in volta si è espresso sui vari aspetti della materia (www.garanteprivacy.it).

Come funziona

- **Scuole pubbliche**

Le scuole pubbliche non hanno l'obbligo di ottenere il consenso degli studenti e delle loro famiglie – se minorenni – per il trattamento dei loro dati personali, ma devono comunque informarli adeguatamente circa quali dati vengono raccolti e come sono utilizzati.

I dati possono essere trattati solo per le specifiche finalità istituzionali, nonché per gli scopi espressamente previsti dalla normativa di settore, ma non per scopi ulteriori o diversi.

I dati sensibili (quelli, cioè, che riguardano il credo religioso, le origini razziali ed etniche, lo stato di salute, le convinzioni politiche) e quelli giudiziari (per i soggetti sottoposti a detenzione o protezione) richiedono un livello di riservatezza maggiore.

Il loro utilizzo – dopo che ne sia stata verificata correttezza e completezza – è lecito solo se pertinente e necessario rispetto alle finalità pubbliche perseguite, ad esempio:

- **credo religioso**: l'utilizzo è finalizzato alla frequenza o all'esonero dall'ora di religione, nonché alla libertà di culto (ad es., particolari abitudini alimentari);

- **origini razziali o etniche**: l'utilizzo è finalizzato all'integrazione;

- **stato di salute**: l'utilizzo è finalizzato alla gestione di tutte le situazioni che riguardano studenti affetti da qualche patologia, contingente o permanente (ad es., assenze per malattia, sostegno in classe).

- **convinzioni politiche:** l'utilizzo è finalizzato solo per la composizione degli organi di rappresentanza (ad es., associazioni degli studenti);
- **dati giudiziari:** il loro utilizzo ha il fine di permettere di studiare anche a chi è in regime di detenzione o protezione.

Importante: tutte le informazioni e i dati relativi ad eventuali contenziosi tra gli studenti e la scuola (reclami, ricorsi, denunce, provvedimenti disciplinari, ecc.) devono essere sottoposti allo stesso regime previsto per i dati sensibili e giudiziari, per i quali, si ripete, va osservato un livello maggiore di riservatezza.

- **Scuole private**

Contrariamente alle scuole pubbliche, quelle private hanno l'obbligo – oltre a fornire un'adeguata informativa – di ottenere il consenso degli studenti e delle loro famiglie (qualora minorenni) per il trattamento dei relativi dati personali.

Riguardo i dati sensibili e giudiziari, le scuole private devono altresì attenersi a quanto previsto dal provvedimento sulle autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisce i trattamenti consentiti (ad es., credo religioso per l'insegnamento/esonero dell'ora di religione).

Temi in classe

In linea generale, è lecito assegnare temi che riguardano la sfera personale degli studenti.

Se si tratta di argomenti delicati, però, l'insegnante dovrà bilanciare le esigenze di riservatezza con quelle didattiche, valutando di volta in volta l'opportunità di darne lettura davanti alla classe.

Voti, scrutini, esami di Stato

Tutte le informazioni relative ai risultati scolastici e degli esami di Stato (voti compresi) sono pubbliche e non vige nessun obbligo di riservatezza.

Proprio in virtù del principio di trasparenza e di garanzia di ogni studente, i voti di scrutini ed esami devono essere pubblicati nell'albo dell'istituto.

Foto, video, registrazioni audio

La registrazione di immagini e suoni è lecita solo per fini personali, e sempre nel rispetto della dignità e dell'immagine dei soggetti coinvolti (ad es., è lecito registrare la lezione per scopi didattici e personali).

E' illecita però la diffusione o la comunicazione sistematica a terzi delle immagini e dei suoni senza aver prima ottenuto il consenso esplicito delle persone coinvolte (ad es., è illecito "postare" in internet video o foto ad insaputa dei soggetti rappresentati, o, peggio, contro la loro volontà).

Tale pratica, spesso in uso tra i giovani, soprattutto attraverso i social network, può in realtà costituire grave violazione della privacy e comportare sanzioni anche penali.

La scuola decide come disciplinare l'uso di apparecchi atti alla registrazione audio/video (cellulari abilitati, foto e videocamere, registratori, tablet, ecc), anche vietandoli, se lo ritenga opportuno.

Videosorveglianza

Il diritto alla riservatezza degli studenti prevale sull'esigenza di videosorvegliare l'istituto. Per particolari ragioni di sicurezza, tuttavia, le videocamere possono essere installate, ma possono funzionare solo durante l'orario di chiusura dell'istituto, ed i cartelli che le segnalano devono essere sempre perfettamente visibili. Le immagini registrate possono essere conservate solo per 24 ore.

Ulteriori tutele

Status personali e diffusione: è illecito diffondere o comunicare a terzi (ad es., sul sito dell'istituto) i dati degli studenti in ritardo col pagamento di un qualsiasi servizio scolastico (retta, mensa, ecc.) o di chi ne usufruisca gratuitamente sulla base dell'appartenenza a determinate categorie sociali o fasce di reddito.

Tutti gli **avvisi on line** devono avere carattere generale, mentre le comunicazioni personali vanno inviate direttamente al singolo.

Orientamento professionale: gli istituti possono comunicare ad aziende private o alle amministrazioni i dati degli studenti per l'orientamento professionale e la formazione solo con il loro specifico consenso.

Questionari: gli studenti possono rifiutarsi di fornire i propri dati personali per la compilazione di questionari per attività di ricerca. La scuola deve comunque sempre informarli circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati stessi.

Diritti degli studenti

Lo studente ha il diritto di conoscere i dati che la scuola tratta sul suo conto, di estrarne copia, nonché di ottenerne la rettifica nel caso in cui siano errati, incompleti o non aggiornati.

Le richieste vanno rivolte alla scuola, in quanto titolare del trattamento, oppure al responsabile, se designato, tramite i relativi incaricati.

Se la scuola non adempie nei tempi di legge (cioè entro 15 giorni o, al massimo entro ulteriori 15, qualora vi siano particolari difficoltà nella procedura), o se adempie solo parzialmente, ci si può rivolgere al Garante o al giudice ordinario.

Attenzione: l'accesso agli atti amministrativi è una fattispecie diversa, disciplinata dalla legge 241 del 90 e successive modifiche, e prevede che l'amministrazione valuti di volta in volta i requisiti normativi per l'accesso.